

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 41/2001****del 30 marzo 2001****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 189/1999 del 17 dicembre 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo 9 atti in materia di questioni di controllo, 2 atti in materia di misure di lotta — notifica delle malattie, 5 atti in materia di salute degli animali — scambi e immissione sul mercato di animali vivi, e 1 atto in materia di misure relative a diversi settori.
- (3) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle decisioni 98/580/CE⁽²⁾, 1999/317/CE⁽³⁾, 1999/335/CE⁽⁴⁾, 1999/375/CE⁽⁵⁾, 1999/376/CE⁽⁶⁾, 1999/377/CE⁽⁷⁾, 1999/465/CE⁽⁸⁾, 1999/466/CE⁽⁹⁾, 1999/467/CE⁽¹⁰⁾, 1999/520/CE⁽¹¹⁾, 1999/546/CE⁽¹²⁾, 1999/693/CE⁽¹³⁾, 1999/696/CE⁽¹⁴⁾, 2000/60/CE⁽¹⁵⁾,

⁽¹⁾ GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 279 del 16.10.1998, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 122 del 12.5.1999, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 126 del 20.5.1999, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 144 del 9.6.1999, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU L 144 del 9.6.1999, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU L 144 del 9.6.1999, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 181 del 16.7.1999, pag. 32.

⁽⁹⁾ GU L 181 del 16.7.1999, pag. 34.

⁽¹⁰⁾ GU L 181 del 16.7.1999, pag. 36.

⁽¹¹⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 72.

⁽¹²⁾ GU L 209 del 7.8.1999, pag. 32.

⁽¹³⁾ GU L 273 del 23.10.1999, pag. 14.

⁽¹⁴⁾ GU L 275 del 26.10.1999, pag. 32.

⁽¹⁵⁾ GU L 22 del 27.1.2000, pag. 61.

2000/62/CE⁽¹⁶⁾ 2000/69/CE⁽¹⁷⁾ e 2000/113/CE⁽¹⁸⁾ della Commissione in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo(*) siano pervenute al comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

⁽¹⁶⁾ GU L 22 del 27.1.2000, pag. 65.

⁽¹⁷⁾ GU L 23 del 28.1.2000, pag. 76.

⁽¹⁸⁾ GU L 33 del 8.2.2000, pag. 23.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

della decisione del Comitato misto SEE n. 41/2001

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

1. Al punto 2 (decisione 98/589/CE della Commissione) della parte 1.2 sotto il titolo «*Atti di cui gli stati AELS (EFTA) e l'autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto*» è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- **399 D 0520**: Decisione 1999/520/CE della Commissione, del 9 luglio 1999 (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 72).»

2. Dopo il punto 3 (decisione 98/590/CE della Commissione) della parte 1.2 sotto il titolo «*Atti di cui gli stati AELS (EFTA) e l'autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto*» sono inseriti i seguenti punti:

- «4. **399 D 0317**: Decisione 1999/317/CE della Commissione, del 28 aprile 1999, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati finlandese per i bovini (GU L 122 del 12.5.1999, pag. 40).

5. **399 D 0375**: Decisione 1999/375/CE della Commissione, del 19 maggio 1999, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati lussemburghese per i bovini (GU L 144 del 9.6.1999, pag. 34).

6. **399 D 0376**: Decisione 1999/376/CE della Commissione, del 19 maggio 1999, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati danese per i bovini (GU L 144 del 9.6.1999, pag. 35).

7. **399 D 0377**: Decisione 1999/377/CE della Commissione, del 19 maggio 1999, che riconosce la piena operatività della base dati belga per i bovini (GU L 144 del 9.6.1999, pag. 36).

8. **399 D 0546**: Decisione 1999/546/CE della Commissione, del 13 luglio 1999, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati olandese per i bovini (GU L 209 del 7.8.1999, pag. 32).

9. **399 D 0693**: Decisione 1999/693/CE della Commissione, del 5 ottobre 1999, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati svedese per i bovini (GU L 273 del 23.10.1999, pag. 14).

10. **399 D 0696**: Decisione 1999/696/CE della Commissione, dell'11 ottobre 1999, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati nordirlandese per i bovini (GU L 275 del 26.10.1999, pag. 32).

11. **32000 D 0062**: Decisione 2000/62/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999, che approva il piano presentato dal Portogallo per la sorveglianza della peste suina africana (GU L 22 del 27.1.2000, pag. 65).»

3. Al punto 9 (decisione 1999/246/CE della Commissione) della parte 3.2 sotto il titolo «*Atti di cui gli stati AELS (EFTA) e l'autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto*» è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- **32000 D 0113**: Decisione 2000/113/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000 (GU L 33 dell'8.2.2000, pag. 23).»

4. Dopo il punto 9 (decisione 1999/246/CE della Commissione) della parte 3.2 sotto il titolo «*Atti di cui gli stati AELS (EFTA) e l'autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto*» è inserito il seguente punto:

- «10. **399 D 0335**: Decisione 1999/335/CE della Commissione, del 7 maggio 1999, che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Baden-Württemberg e nella Renania Palatinato (GU L 126 del 20.5.1999, pag. 21).»

5. Il testo del punto 45 (decisione 97/76/CE della Commissione) della parte 4.2 è sostituito dal testo seguente:

«**399 D 0467**: Decisione 1999/467/CE della Commissione, del 15 luglio 1999, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri e che abroga la decisione 97/76/CE (GU L 181 del 16.7.1999, pag. 36), modificata da:

- **32000 D 0069:** Decisione 2000/69/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999 (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 76).»
6. Il testo del punto 46 (decisione 97/175/CE della Commissione) della parte 4.2 è sostituito dal testo seguente:
- «**399 D 0466:** Decisione 1999/466/CE della Commissione, del 15 luglio 1999, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri e che abroga la decisione 97/175/CE (GU L 181 del 16.7.1999, pag. 34), modificata da:
- **32000 D 0069:** Decisione 2000/69/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999 (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 76).»
7. Dopo il punto 44 (decisione 97/263/CE della Commissione) della parte 4.2 sotto il titolo «*Atti di cui gli stati AELS (EFTA) e l'autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto*» sono inseriti i seguenti punti:
- «45. **398 D 0580:** Decisione 98/580/CE della Commissione, del 9 ottobre 1998, che approva il programma di eradicazione della malattia di rinotracheite bovina infettiva in Italia (GU L 279 del 16.10.1998, pag. 49).
46. **399 D 0465:** Decisione 1999/465/CE della Commissione, del 13 luglio 1999, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri (GU L 181 del 16.7.1999, pag. 32).»
8. Dopo il punto 37 (decisione 98/496/CE della Commissione) della parte 7.2 sotto il titolo «*Atti di cui gli stati AELS (EFTA) e l'autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto*» è inserito il seguente punto:
- «38. **32000 D 0060:** Decisione 2000/60/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999, che approva il piano di sorveglianza e di controllo delle salmonelle nel pollame presentato dall'Austria (GU L 22 del 27.1.2000, pag. 61).»
-